

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 70/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Maurizio Lascioli, dal Dr. Giulio Maisano, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Fabio Micali, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 27 febbraio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“

(211) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa - (nota n. 4344/562 pf12-13 SP/blp del 22.1.2013).

Con provvedimento del 22 gennaio 2013 la Procura federale ha deferito:

- il Sig. Pulvirenti Antonino, Presidente della Società Calcio Catania Spa;
- la Società Calcio Catania Spa;

per rispondere:

il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del CGS, per avere, con le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente televisiva SKY SPORT il 20.01.2013 e riportate da numerosi quotidiani in data 21.01.2013, come meglio specificate nell'atto di deferimento e che si devono ritenere integralmente richiamate e contestate, espresso pubblicamente giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Presidente della Società FC Juventus Spa Dott. Andrea Agnelli;

- la Società Calcio Catania Spa della violazione di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 5, comma 2, del CGS a titolo di responsabilità diretta, per i comportamenti ascritti al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna il Signor Pulvirenti Antonino e la Società Calcio Catania Spa, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Pulvirenti Antonino e la Società Calcio Catania Spa tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Pulvirenti Antonino, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00); pena base per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pulvirenti Antonino, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);*
- per la Società Calcio Catania Spa, sanzione della ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);*

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

(180) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO PULVIRENTI (Presidente e Legale rappresentante della Società Calcio Catania Spa), SERGIO GASPARIN (Amministratore delegato e Legale rappresentante Società Calcio Catania Spa), Società CALCIO CATANIA Spa ▪ (nota n. 3521/359 pf12-13 SP/blp del 10.10.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che dalla documentazione in atti non risulta prova della data di emissione del titolo di credito oggetto della contestazione, ritenuta l'assoluta indispensabilità di tale elemento documentale al fine del decidere, ne dispone l'acquisizione a cura della Procura federale.

Rinvia l'udienza a data da destinarsi.

(167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PANTALEO CORVINO (all'epoca dei fatti Direttore sportivo e Legale rappresentante della Società ACF Fiorentina Spa), FERRUCCIO CAPONE (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl), Società ACF FIORENTINA Spa e POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO Srl ▪ (nota n. 3150/870pf11-12/SP/blp del 26.11.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Pantaleo Corvino: inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);*
 - per il Sig. Ferruccio Capone: inibizione di mesi 3 (tre) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);*
- per la Società ACF Fiorentina Spa: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);*

per la Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); e i difensori delle parti deferite, i quali hanno contestato il deferimento, riportandosi alle memorie difensive depositate nei termini di rito e concludendo per il proscioglimento.

Osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito dinanzi questa Commissione (testualmente):

- Corvino Pantaleo:

“per la violazione dell’art.1, comma 1, del CGS, in via autonoma, ed in relazione all’art.103 bis delle N.O.I.F., per la condotta adottata nell’ambito della trattativa che prevedeva la risoluzione consensuale della cessione di contratto a titolo temporaneo del calciatore Alessio Faticcioni con la Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl, ed il relativo rientro del nominato calciatore tra le fila della Società ACF Fiorentina Spa, per aver omesso di depositare il prescritto modulo federale presso la Lega competente, così determinando la violazione degli accordi intercorsi tra le parti, finalizzati alla risoluzione del prestito, così come esposto nella parte motiva;”

- Capone Ferruccio:

“per la violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS, per aver indotto il calciatore Alessio Faticcioni, all’epoca dei fatti calciatore della Pol. Nuovo Campobasso Calcio, a rinunciare ai compensi contrattuali relativi alle mensilità maturate nel trimestre ottobre/dicembre 2011, in favore del medesimo calciatore, subordinando tale rinuncia al perfezionamento della risoluzione consensuale della cessione di contratto a titolo temporaneo con la predetta Società, così come esposto nella parte motiva”;

- Società ACF Fiorentina Spa:

“a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte al proprio Direttore Sportivo e Legale rappresentante della Società, all’epoca dei fatti, Sig. Pantaleo Corvino”;

- Società Pol. Nuovo Campobasso Calcio Srl:

2° titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS per le violazioni ascritte all’Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società”.

Il fatto

Sulla scorta dei documenti versati agli atti, la vicenda può essere così ricostruita:

1. la ACF Fiorentina cedeva alla Società Nuovo Campobasso Calcio Srl, a titolo temporaneo, il suo calciatore Faticcioni Alessio, per la stagione sportiva 2011/2012;
2. con lettera 19 gennaio 2012 l’ACF Fiorentina – in esito agli accordi intercorsi - invitava la Campobasso Calcio a (così testualmente) “..ritornarci, senza indugio, le risoluzioni delle partecipazioni di D’Anna e Cenciarelli e la risoluzione della cessione temporanea di Faticcioni, già in Vostro possesso, al fine del loro rientro alla ns. Società”;
3. il 25 gennaio 2012 Faticcioni Alessio e la Campobasso Calcio sottoscrivevano presso la sede di Avellino della C.G.I.L. un verbale di conciliazione, con il quale il calciatore Faticcioni dichiarava di rinunciare ai suoi compensi contrattuali di complessivi Euro 3.500,00 - relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2012 - e la Società dichiarava di accettare detta rinuncia;

4. il 26 gennaio 2012 il calciatore Faticcioni consegnava alla ACF Fiorentina l'atto di risoluzione della cessione temporanea sub 2, riportante la sua sottoscrizione e quella del Campobasso Calcio;
5. il 27 gennaio 2012 il citato calciatore era sottoposto a visite mediche disposte dalla ACF Fiorentina presso l'Ospedale Careggi di Firenze, che certificava la sua idoneità all'attività sportiva agonistica;
6. nei giorni successivi e, precisamente, il 27-29-30 gennaio e l'1 febbraio 2012, il prefato calciatore prendeva parte alle sedute di allenamento della ACF Fiorentina Primavera;
7. il 2 febbraio 2012 ACF Fiorentina comunicava ufficialmente al prefato calciatore di non aver depositato presso la Lega l'atto di risoluzione di cui è cenno e, inoltre, che non intendeva avvalersi delle sue prestazioni sportive;
8. successivamente la Campobasso Calcio dichiarava la sua indisponibilità a reintegrare nel suo organico il calciatore Faticcioni;
9. con lettera 2.02.2012 ACF Fiorentina, dopo aver evidenziato che la cennata risoluzione era finalizzata al trasferimento del calciatore presso altro Club e che questo progetto non si era potuto realizzare (liste di gennaio), invitava il Campobasso Calcio a reintegrare in organico il Faticcioni;
10. con lettera 5.02.2012 l'Avv. Saverio Dal Canto, in veste di Agente del prefato calciatore, contestava alla ACF Fiorentina e alla Campobasso Calcio la lesione dei diritti del suo assistito e chiedeva di conoscere le determinazioni della ACF Fiorentina;
11. rimasta priva di riscontro la citata missiva, con esposto del 13.02.2012 il citato Agente portava a conoscenza della Procura federale la vicenda in tema.

I motivi della decisione

Le difese di Corvino Pantaleo e della ACF Fiorentina sostengono che la risoluzione della cessione in scrutinio sarebbe stata condizionata all'effettiva conclusione di accordi con altra Società, interessata ad usufruire delle prestazioni sportive del calciatore per il periodo gennaio-giugno 2012, e che questa "condizione" *emergerebbe per implicito* da due circostanze: l'impossibilità tecnica di garantire al calciatore una collocazione nella squadra "primavera" e l'inopportunità di sostenere ulteriori oneri, dopo aver già corrisposto al Campobasso Calcio il premio di valorizzazione, atto a garantire il pagamento della retribuzione pattuita. La tesi non ha pregio alcuno.

Ed infatti, ammesso per mera ipotesi che questa "condizione" possa emergere dal rapporto negoziale in scrutinio, rileva che non v'è traccia del benché minimo indizio in ordine alla sua conoscenza da parte del Campobasso Calcio: qualificare come "condizione" una mera aspettativa, significherebbe violare i più elementari principi di ermeneutica contrattuale.

Consegue che l'accordo raggiunto vincolava le Parti a porre in essere gli atti di riferimento e, in particolare, i deferiti Corvino Pantaleo e ACF Fiorentina dovevano provvedere a depositare in Lega il contratto di risoluzione e a reintegrare nell'organico il calciatore.

Per quanto concerne le contestazioni mosse al Campobasso Calcio, sussistono validi elementi per dare corpo all'ipotesi che questo club subordinò la sua adesione alla risoluzione del contratto alla rinuncia, da parte del calciatore, alle mensilità maturate nel trimestre ottobre/dicembre 2011, sul rilievo che non appaiono sussistere altre ragioni che possano giustificare la *liberalità* in discorso.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale accoglie il deferimento proposto e, per l'effetto, commina a:

- Corvino Pantaleo, la sanzione 1 (uno) mese di inibizione e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00)
- Capone Ferruccio, la sanzione 1 (uno) mese di inibizione e ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00);
- Società ACF Fiorentina Spa: € 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda;
- Società Nuovo Campobasso Calcio Srl: € 3.000,00 (€ tremila/00);

(173) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARCO ALBERTO GHIDOLI (Calciatore tesserato per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, attualmente tesserato in prestito presso la Società AS Casale Calcio Srl), GIACOMO BRANCHINI (Agente di calciatori) ▪ (nota n. 3400/175 pf12-13 GT/dl del 5.12.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'atto di deferimento, letti gli atti; ascoltati, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del deferimento e, conseguentemente, l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Ghidoli Marco Alberto, squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali;
- per Giacomo Branchini, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) e ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); e il difensore di entrambe le parti deferite, il quale si è riportato alle memorie difensive depositate nei termini di rito e ha concluso per il proscioglimento delle stesse.

Osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi, a questa Commissione, il calciatore Ghidoli Marco Alberto e l'agente di calciatori Giacomo Branchini, per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento):

- Ghidoli Marco Albero, per violazione dell'art. 1, comma 1 del CGS, in relazione all'art. 3, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori perché, all'atto del conferimento del mandato all'agente Branchini, si qualificava come calciatore "professionista", benché rivestisse lo status di calciatore "giovane di serie";
- Branchini Giacomo, della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 3 e 5, del regolamento degli agenti dei calciatori, per aver accettato l'incarico conferito dal calciatore Ghidoli Marco Alberto, senza previamente accertare l'effettivo status del calciatore, il quale è risultato rivestire la qualità di "giovane di serie" e non già di calciatore "professionista".

I motivi della decisione

Il deferimento non è fondato e, quindi, deve essere rigettato.

Rileva che la Corte di Giustizia Federale, novellando un orientamento consolidatosi nel tempo, con decisione pubblicata il 2 gennaio 2013 (C.U. n.127) ha osservato che (così testualmente) "*Il quadro normativo di riferimento del Regolamento Agenti di Calciatori della*

F.I.G.C. è costituito dall'art.3 secondo cui: "L'Agente in forza di un incarico a titolo oneroso conferitogli, cura e promuove i rapporti tra un calciatore professionista ed una Società di calcio professionistica", e dall'art. 23 che disciplina la rappresentanza dei calciatori minorenni. Il regolamento non menziona i giovani di serie, che ai sensi dell'art. 33 N.O.I.F., rappresentano i calciatori "giovani" che dal sedicesimo anno di età assumono la qualifica di "giovani di serie" quando sottoscrivono e viene accettata la richiesta di tesseramento per una Società associata ad una delle Leghe professionistiche. La rappresentanza dei giovani di serie minorenni, è comunque riconosciuta dall'art. 23 del Regolamento, con una disciplina particolareggiata, a tutela del minore, nel momento genetico più delicato del suo primo rapporto di lavoro. Il silenzio del Regolamento circa la rappresentanza dei giovani di serie maggiorenni, non può essere interpretata come una forma di discriminazione rispetto alla categoria dei giovani di serie minorenni. Esclusa quindi la ipotesi di una irragionevole discriminazione nei loro confronti, ...è giocoforza ritenere che il legislatore federale, nell'introdurre con l'art. 23 una disciplina specifica per i giovani di serie minorenni, ha considerato i giovani di serie maggiorenni, nel momento in cui possono tesserarsi con una Società professionistica, ai fini della rappresentanza, come calciatori in possesso dello status di professionisti, secondo il dettato dell'art. 3 del Regolamento Agenti."

La Corte ha, in conclusione, evidenziato che "...qualsiasi interpretazione del Regolamento della F.I.G.C. che vietasse l'assistenza in favore dei giovani di serie, ne comporterebbe la illegittimità, perché contrario alla normativa FIFA sovraordinata".:

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale rigetta il deferimento proposto e, per l'effetto, proscioglie Ghidoli Marco Alberto e Branchini Giacomo dagli addebiti in rubrica, perché i fatti loro ascritti non costituiscono violazioni di norme federali.

(178) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE MUSCARÀ (Commissario di campo della Divisione Calcio a cinque) ▪ (nota n. 3465/1218pf11-12/MS/vdb del 7.12.2012).

Con atto del 7 dicembre 2012 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Commissario di Campo, Signor Ettore Muscarà, della Divisione Calcio a 5 per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, del CGS per avere accettato dai Dirigenti della Società ASD Loreto Aprutino Calcio a 5, prima della gara di Calcio a 5, Loreto Aprutino - Canottieri Belluno, una divisa sportiva ed uno scontrino di un pranzo mai consumato presso il Ristorante "Da Carmine" di Loreto Aprutino.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della sospensione di mesi 4 (quattro).

La Commissione, esaminati gli atti, osserva.

Il procedimento trae origine dalla denuncia della Società ASD Loreto Aprutino Calcio a 5 Serie A 2, che in data 11 maggio.2012 segnalava al Presidente della Divisione calcio a 5, fra l'altro e per quanto rileva in questa sede, che in occasione della gara del 28 aprile 2012, Loreto Aprutino - Canottieri Belluno, il Commissario di Campo, Signor Ettore

Muscarà, dopo avere pranzato con i dirigenti ed i tifosi, aveva chiesto ed ottenuto in omaggio due divise di gara ed una ricevuta fiscale di un pranzo mai avvenuto. Dalle indagini svolte dalla Procura federale è emerso che il Presidente dell'ASD Signor Antonio Delle Monache ha dichiarato che il Commissario di Campo Muscarà, aveva chiesto ed ottenuto dai propri Dirigenti in regalo una ricevuta fiscale per un pranzo mai consumato, avendo questi pranzato con il personale della propria Società. Il Vice Presidente dell'ASD Loreto Aprutino Calcio a 5, Signor Pierluigi Di Zio ha dichiarato che il 28 aprile 2012, in occasione della gara contro la squadra dei Canottieri Belluno, aveva pranzato al campo di gioco, precisando di essere giunto colà, verso le ore 12, 30, ed il Muscarà era già seduto con i Dirigenti locali alla tavolata appositamente imbandita; in tale circostanza aveva consegnato materialmente al Muscarà lo scontrino, attestante di avere consumato il pranzo presso il Ristorante locale "Da Carmine"; aveva notato il Dirigente Magazziniere, Signor Marco Carota, consegnare le divise da gioco richieste dal Muscarà. Il Dirigente Magazziniere, dell'ASD Loreto Aprutino Calcio a 5, Signor Marco Carota ha confermato di avere consegnato personalmente al Muscarà le divise sportive che questi gli aveva richiesto, e che egli stesso aveva riposto nel bagagliaio dell'autovettura di detto Commissario. Il Muscarà ha dichiarato che non corrispondevano a verità i fatti lamentati dalla Dirigenza della Società ASD Loreto Aprutino Calcio a 5, che era impossibile che potesse avere consumato il pranzo con i Dirigenti della Società locale alle ore 12,30, come aveva dichiarato il Dirigente Di Zio, considerato che dallo scontrino dell'autostrada Torano – Pescara, prodotto in atti, si evinceva che egli era uscito dal casello di Chieti alle ore 12,40, aveva pranzato al Ristorante "Da Carmine" e non aveva richiesto lo scontrino fiscale e non aveva chiesto le divise da gioco dalla Società ASD Loreto Aprutino Calcio a 5; all'arrivo al campo di gioco, alle ore 14,30, i Dirigenti della Società locale stavano pranzando e gli avevano offerto soltanto due "arrosticini". In sede di confronto tra il Muscarà ed il Dirigente Pierluigi Di Zio, l'attuale deferito ha ammesso di avere avuto una ricevuta per il pranzo ed una divisa da gioco dal Dirigente Di Zio, il Dirigente Di Zio, dal canto suo, ha confermato l'ammissione resa dal Muscarà.

L'accettazione di una divisa di gioco e di uno scontrino di un pranzo mai consumato presso il ristorante "Da Carmine", dal Dirigente Di Zio, costituisce un comportamento gravemente disdicevole e scorretto che integra, a carico del Muscarà la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere la sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro).

(154) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELO CARRETTA (Assistente arbitrale in organico presso la CAN B) ▪ (nota n. 2842/487pf11-12/SP/blp del 14.11.2012).

Con atto del 14 novembre 2012 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Carretta Angelo, Assistente Arbitrale in organico presso la C.A.N. B, per la violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 40, commi 1 e 2,

del Regolamento A.I.A., per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere assunto, in occasione della partita Ascoli - Varese del 10 dicembre 2011, una condotta antiregolamentare, aggressiva e comunque non appropriata nei confronti del Dott. Clerici Giulio, Medico Sociale della AS Varese 1910 Spa, non comportandosi pertanto secondo i principi di lealtà, correttezza e probità nell'espletamento dell'attività sportiva.

Il Carretta ha presentato memoria deducendo che l'episodio di cui al deferimento è consistito in un normale confronto fra tesserati condizionato dalle tensioni emotive dovute ad una gara tesa.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale che ha concluso per l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione della ammonizione con diffida. E' altresì comparso il Sig. Carretta personalmente, il quale ha confermato quanto dichiarato in fase istruttoria e ha chiesto di essere prosciolto, avendo già scontato una sanzione tecnica in sede A.I.A., in subordine ha chiesto l'irrogazione di una sanzione contenuta.

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva.

Dalla relazione della Procura federale risulta che al termine dell'incontro Ascoli - Varese del 10 dicembre 2011, l'Assistente Arbitrale Carretta Angelo, una volta rientrato nel proprio spogliatoio, in assoluta autonomia e senza confrontarsi con il Direttore di Gara Silvio Baratta su quanto si accingeva a fare, senza altresì avvisare i rappresentanti della Procura federale presenti in loco, ha convocato - per il tramite del Sig. De Simone Adriano (Steward addetto al presidio della porta di accesso dello spogliatoio degli Ufficiali di Gara) - il medico sociale del Varese Dott. Giulio Clerici. Il medesimo Carretta, muovendo da un episodio verificatosi all'inizio della seconda frazione di gioco e nel corso del quale egli stesso aveva avuto un "battibecco" con il medico sociale del Varese, aveva intrapreso con il predetto Dott. Clerici una discussione dai toni molto animati ed accesi, che a tratti era trasmodato in vere e proprie urla. Il Dott. Clerici, nell'immediatezza dell'accaduto, ha reso dichiarazioni spontanee con le quali ha dichiarato che il Carretta si era rivolto a lui con insulti e minacce. Al termine della gara sopra indicata i collaboratori della Procura federale hanno proceduto all'audizione del Carretta, il quale ha dichiarato di aver effettivamente convocato nel suo spogliatoio il medico sociale del Varese per contestargli l'atteggiamento irrispettoso a suo dire tenuto da quest'ultimo in occasione dell'intervento sanitario in campo a favore di un calciatore. Dall'attività istruttoria espletata, nonché dai verbali delle audizioni dei soggetti tesserati e non tesserati, i quali concordemente hanno confermato il diverbio avvenuto tra i predetti soggetti riportando altresì che vennero udite "urla" all'interno dello spogliatoio, è emerso, dunque, che il Carretta, Assistente Arbitrale appartenente alla Sezione di Padova ed in organico alla C.A.N. Serie B, si è reso autore di violazioni delle norme federali avendo assunto una condotta antiregolamentare, aggressiva e comunque non appropriata nei confronti del Dott. Clerici Giulio Medico Sociale della AS Varese 1910 Spa, non comportandosi pertanto secondo i principi di lealtà, correttezza e probità nell'espletamento dell'attività sportiva. Quanto sopra descritto, è emerso concordemente non solo dalle dichiarazioni rese dai soggetti ascoltati, ma anche dalle dichiarazioni rese dal medesimo Carretta, sia al termine della gara sia, successivamente, in sede di nuovo interrogatorio in data 31 gennaio 2012. Lo stesso

Carretta aveva ammesso di aver chiesto autonomamente di farsi chiamare il medico sociale del Varese perché intendeva parlargli, ed ancora, che quando il medico del Varese entrò egli era un po' agitato per la stanchezza determinata dalla difficoltà della gara e per la relativa conseguente tensione, e di avergli detto, con tono deciso la testuale frase «che del John Wayne lo doveva dare a suo padre, a suo fratello, ma non a me..aggiungendo chiaro?»... il medico del Varese aveva replicato qualcosa e lui, alzando il tono, gli aveva ripetuto "chiaro?"; tutto quanto sopra riferito senza aver mai celato che i toni della discussione con il medico del Varese fossero alti e comunque alterati; quanto sopra riferito, al fine di avere un chiarimento con il medico sociale non sopportando di essere trattato dopo tanti anni di arbitraggio in un modo così irriverente.

I fatti, come sopra descritti, integrano la violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS in relazione all'art. 40, commi 1 e 2, del Regolamento A.I.A., da parte dell'Assistente Arbitrale Carretta Angelo, il quale si è reso autore di violazioni delle norme federali assumendo una condotta antiregolamentare, aggressiva e comunque non appropriata nei confronti del Dott. Clerici Giulio, Medico Sociale della AS Varese 1910 Spa, non comportandosi, pertanto, secondo i principi di lealtà, correttezza e probità nell'espletamento dell'attività sportiva.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima eque le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il deferimento e delibera di infliggere nei confronti del Sig. Angelo Carretta la sanzione della ammonizione.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Sigg.ri Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita i giorni 16 gennaio, 13 e 27 febbraio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

(139) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CRISTIANO DONI (all'epoca dei fatti calciatore della Atalanta Bergamasca Calcio Spa), Società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO Spa ▪ (nota n. 2571/856 pf10-11/SP/blp del 5.11.2012).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 5 novembre 2012 nei confronti di:

- Cristiano Doni, all'epoca dei fatti calciatore della Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, per avere violato i doveri di correttezza, lealtà e probità da osservare in ogni rapporto riferibile all'attività agonistica, intrattenendo relazioni personali con alcuni esponenti della tifoseria ultrà locale, fra i quali alcuni sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi, così dimostrando di essere il punto di riferimento dei tifosi più violenti e di quelli che volevano

alterare i legittimi e regolari rapporti di sostegno nei confronti della squadra, legittimando il loro ruolo di fronte ai compagni di squadra e alla Società;

- Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 2, del CGS, per responsabilità oggettiva in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato.

All'inizio della riunione odierna la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa, sanzione della ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 28.000,00 (€ ventottomila/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito per il Sig. Cristiano Doni.

Alla riunione odierna, ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Dario Perugini il quale ha concluso per l'affermazione di responsabilità del Sig. Cristiano Doni chiedendo l'irrogazione della sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).

Ascoltato personalmente il Doni il quale ha teso a chiarire in fatto le vicende per le quali è stato deferito precisando di aver sempre agito nell'interesse della Società di appartenenza e dei compagni di squadra.

Ascoltato, altresì, il legale del Doni il quale ha contestato il deferimento ritenendolo frutto di una interpretazione distorta dei fatti da parte della Procura federale, avendo avuto il Doni unici contatti con un capo tifoso ed avendo sempre assunto comportamenti diretti a favorire un buon rapporto tra squadra e tifosi, chiedendo di conseguenza l'irrogazione della minima sanzione disciplinare.

Alla luce della documentazione in atti (cfr. intercettazioni telefoniche intervenute tra il Doni ed un esponente della tifoseria dell'Atalanta), la Commissione ritiene confermati i comportamenti ascrivibili al Doni che in più occasioni intratteneva rapporti con alcuni

esponenti della tifoseria ultrà locale, alcuni dei quali sottoposti a provvedimenti giudiziari o amministrativi.

In particolare, vi è prova agli atti del colloquio telefonico con il quale il Doni condivideva le pesanti censure rivolte dai tifosi nei confronti del compagno di squadra Guarente, assumendo nella particolare fattispecie una posizione di assoggettamento alle volontà della tifoseria ultrà, nonché di visite effettuate dal deferito presso l'abitazione di tifosi costretti agli arresti domiciliari per portare loro in regalo maglie della squadra d'appartenenza. Di qui la conferma dello stretto legame tra Doni e gli ultrà atalantini più violenti, al punto da diventare un punto di riferimento per tale tifoseria.

Tali comportamenti, peraltro neppure negati in fatto dal deferito, integrano ad avviso della Commissione la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare la condotta dei tesserati.

Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione dell'ammenda di € 28.000,00 (€ ventottomila/00) per la Società Atalanta Bergamasca Calcio Spa.

In accoglimento del deferimento, irroga al Sig. Cristiano Doni la sanzione della squalifica per mesi 5 (cinque).

(171) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLO GINI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Sanviteese), Società ASD SANVITESE - (nota n. 3256/154 pf12-13/MS/vdb del 3.12.2012).

La Commissione disciplinare nazionale, preso atto della ulteriore documentazione inviata a mezzo fax dalla Società ASD Sanviteese, in ottemperanza a quanto disposto alla precedente udienza; rilevato che non è pervenuta ad oggi la medesima documentazione in originale pur spedita a mezzo raccomandata; sentita la Procura federale, la quale non si oppone ad un eventuale ulteriore rinvio.

Rinvia la trattazione del deferimento al giorno 13.3.2013 ore 14, senza ulteriore avviso alle parti.

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 4 marzo 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete

